

*Articolo 2*

1. Per i tonni albacora interi, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è limitato a 13 137 t.
2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessati secondo quanto disposto in allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonni albacora di peso superiore a 10 kg che possono beneficiare dell'indennità compensativa, e calcolo dell'importo massimo conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81

*(in tonnellate)*

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili	Quantitativi totali
	al 100 % Articolo 17bis, paragrafo 6, primo trattino	
Organización de productores asociados de grandes congeladores (Opagac)	3 890	3 890
Organización de productores de túnidos congelados (Optuc)	5 230	5 230
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	4 017	4 017
Quantitativi totali	13 137	13 137